

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

TRA

L'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari, via Japigia n. 184 – 70126 Bari (BA), partita IVA 07635470722, rappresentato legalmente dall'arch. Cosimo Damiano Mastronardi, presidente del Consiglio dell'Ordine, domiciliato per la sua carica presso l'Ordine stesso. In seguito, denominato **Committente**.

E

Il professionista ing. Stefano De Matteis nato a Lecce il 18/08/1963, residente a Bari in Via Amendola n. 219, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari al n. 4670 dal 06/07/2990 codice fiscale DMT SFN 63M18 E506J e P. IVA 04948190725. In seguito, denominato **R.S.P.P.**

PREMESSE


VISTO il testo unico del 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori e all'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

VISTO l'Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.;

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 che stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, quello di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

VISTO l'art.31 del D. Lgs. n. 81/2008 che dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dei luoghi di lavoro.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 32 del sopra citato decreto legislativo 81/2008 per svolgere



le funzioni di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi è necessario possedere i titoli indicati nello stesso articolo.

CONSIDERATA la necessità di individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che dimostri il possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/2008 e del sopra citato Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi dell'Ordine Professionale.

DATO ATTO che nell'Ordine Professionale non vi è personale in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

RITENUTO che per l'espletamento dell'incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità tali da garantire un'assistenza qualificata.

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

VISTA la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari n°61 del 02/10/2023 con la quale è stata approvata ed avviata la procedura per la nomina di un RSPP ed è stato nominato RUP il consigliere arch. Italo Colucci.


VISTA la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari n°72 del 17/11/2023 con la quale si è preso atto del verbale di gara della Commissione di gara appositamente nominata ed è stata aggiudicata la gara all'Ing. Stefano De Matteis

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole dal **01/01/2024 al 31/12/2025**.

Art. 1 – Oggetto del contratto e descrizione delle prestazioni del R.S.P.P.

Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, nello svolgimento dei propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza sui




luoghi di lavoro.

Il **R.S.P.P.** dovrà operare in piena sinergia con il Presidente dell'Ordine o suo delegato, effettuando periodicamente un sopralluogo dell'immobile sede dell'Ordine professionale, per procedere all'individuazione dei rischi, e ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Presidente dell'Ordine o suo delegato. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell'oggetto del contratto lo svolgimento delle seguenti attività:


- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
 - c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) fornitura ai lavoratori delle informazioni e della formazione ai sensi dell'articolo 36.
- L'incaricato dovrà:

- Ispezionare i locali in uso e le attrezzature in dotazione.
- Verificare, redigere e implementare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni; l'incarico include lo studio della documentazione esistente, l'individuazione di quella mancante, l'esame dei fattori di rischio ed il rifacimento di ogni documentazione, la revisione e l'adeguamento del Piano di Emergenza (comprensivo del piano antincendio e del piano di evacuazione) secondo il D.M. 10/03/98 (cui farà seguito almeno una esercitazione l'anno).
- Verificare la manutenzione periodica di impianti ed attrezzature.
- Aggiornare, con cadenza annuale, il Documento di valutazione dei rischi.
- Aggiornare, con cadenza semestrale, il piano di emergenza incendio e la formazione del personale.
- Organizzare una prova di evacuazione all'anno.
- Verificare e curare la "formazione" del personale secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. citato, con particolare riguardo al personale del servizio di prevenzione e protezione, nonché a quello incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso.
- Organizzare incontri periodici con il rappresentante dei lavoratori, al fine di meglio gestire e coordinare la tutela della salute e della sicurezza.



Oltre alle verifiche precedentemente indicate, l'incaricato dovrà accertare:

- il livello manutentivo di tutte le componenti edili dell'edificio e degli impianti tecnologici e dei dispositivi di sicurezza installati;
- il corretto utilizzo dei vari locali secondo la specifica destinazione d'uso;
- il grado di pulizia di tutti gli ambienti;
- l'esistenza della seguente documentazione:
 - certificato di agibilità dei locali
 - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
 - dichiarazione di conformità controllo impianto di terra;
 - certificato di prevenzione incendi;
 - verifica semestrale estintori;
- L'incarico verrà svolto sotto le direttive generali dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari, che impartirà le necessarie istruzioni e richiederà, se del caso, la presentazione di disegni, schizzi ed altri elaborati prima della predisposizione di quanto richiesto;
- Le varie fasi del programma di prevenzione e protezione dovranno essere redatte con l'osservanza delle norme tecniche e specifiche, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modificazioni;
- L'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, munito di tutti gli allegati necessari, nonché l'aggiornamento degli elaborati del Piano Emergenza definitivo ed esecutivo devono avvenire improrogabilmente entro due mesi dalla stipula dell'incarico. Gli elaborati saranno consegnati in tre copie di cui una riproducibile;
- Ove la presentazione degli elaborati venga ritardata oltre il termine sopra stabilito e salvo le eventuali proroghe richieste e che potranno essere concesse per giustificati motivi, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 15,00 €/giorno. Nel caso che il ritardo degli adempimenti dell'incaricato superi i novanta giorni, l'Ordine avrà facoltà insindacabile di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi o indennità di sorta sia per onorari sia per rimborso spese;
- Fino al momento dell'interruzione del presente rapporto di collaborazione l'incaricato sarà tenuto a svolgere ogni adempimento previsto anche da nuove leggi e decreti eventualmente emanati in materia;
- Il progetto di adeguamento resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Ordine, il quale potrà darvi esecuzione o meno, come pure potrà introdurvi, nei modi e coi mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che l'incaricato possa sollevare eccezioni disorte;
- Le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione;
- Tutte le spese relative alla Convenzione che si andrà a stipulare (bollo, eventuale registrazione, che si richiederà a tassa fissa, ecc.) saranno a carico dell'incaricato;
- Saranno parimenti affrontate dall'incaricato tutte le spese, le imposte e le tasse



derivanti dall'incarico ad esclusione dell'IVA. e CNPAIA (cassa dell'Ordine);


- Rientrano altresì nell'oggetto del contratto lo svolgimento di qualunque adempimento previsto dalla normativa vigente a carico del RSPP, anche in collaborazione con il medico competente, e l'attività di costante informazione del Datore di lavoro in merito a tutto ciò che concerne la sicurezza, con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti del datore di lavoro in materia;
- Si precisa, al riguardo, che eventuali inadempimenti che diano luogo a sanzioni a carico del Datore di lavoro saranno oggetto di una presunzione relativa di responsabilità per inadempimento contrattuale da parte del RSPP;
- In relazione all'attività di indicazione delle procedure di gara da parte dell'Ordine degli Architetti, il RSPP sarà tenuto a prestare la sua collaborazione mediante supporto e consulenza. In particolare, per ciascuna gara che sarà avviata, il RSPP riceverà adeguata informazione e sarà tenuto a redigere, entro 3 giorni, il relativo DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti), nonché a quantificare i relativi oneri per la sicurezza;
- Il mancato assolvimento dei compiti obbligatori per legge è motivo di risoluzione del contratto e mancata liquidazione delle somme indicate senza che lo stesso professionista possa pretendere o eccepire alcunché.

Art. 2 – Durata e decorrenza del contratto

L'attività di R.S.P.P., oggetto del presente contratto, avrà durata di **2 anni** con decorrenza al **01/01/2024**. Decorso il termine di scadenza, **Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto come previsto dalla L. 62/2005, art. 23,** e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s'intende automaticamente risolto alla scadenza prevista.

Art. 3 – Diritto e obblighi del Committente e gestione dei dati

Il Committente fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, del D. Lvo n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dal R.S.P.P. e acquisiti dal Committente saranno oggetto del trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di riservatezza) finalizzato



esclusivamente alle attività oggetto del presente contratto.

Il Committente ha diritto a essere informato in ordine all'esecuzione dell'incarico e all'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra il R.S.P.P. e soggetti vari interessati dalle procedure oggetto del presente contratto.

Il Committente si impegna a mettere a disposizione del R.S.P.P. informazioni e ogni documento in proprio possesso relativi alle prestazioni professionali oggetto del presente contratto.

Il Committente autorizza il R.S.P.P., gli ausiliari e/o sostituti al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato.

In particolare, il Committente dichiara di essere stato informato circa:

- ✓ le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- ✓ la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- ✓ le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- ✓ i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- ✓ il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.


Art. 4–Obblighi del R.S.P.P.

Il R.S.P.P. si impegna, ai fini dell'art. 1, a svolgere la propria attività con etica e professionalità, comunque in maniera autonoma e indipendente previo accordi con il Committente o suo delegato.

Tutta la documentazione prodotta rimane, in ogni momento, a completa disposizione del Committente, che ne è proprietario e provvede alla custodia presso la segreteria.

La prestazione prevede una calendarizzazione di incontri da programmare con il Committente o suo delegato e la verifica del programma di intervento previsto dal documento di valutazione del rischio.

Il R.S.P.P. è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute



nell'espletamento dell'incarico, nonché nel rispetto del Codice deontologico.

Art. 5 – Compensi, spese e contributi

Il Committente a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal R.S.P.P., si impegna a corrispondere, secondo quanto concordato dalle parti, il compenso di € **1.400,00** (Euro millequattrocento,00) **annui**, più IVA e oneri contributivi.

Il pagamento delle competenze avverrà semestralmente dietro presentazione di regolari fatture e della documentazione di regolarità contributiva equipollente rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza, secondo le modalità previste dalla legge.

Il pagamento avverrà non oltre 30 gg. a mezzo bonifico bancario sul relativo c/c intestato al medesimo R.S.P.P. a seguito della emissione di regolare fattura attestante l'importo percepito dal R.S.P.P.

Art. 6 – Esclusione trattamento previdenziale


Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 26 della legge 335/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – Copertura assicurativa R.S.P.P.

Il R.S.P.P. dichiara di provvedere direttamente alla copertura assicurativa per responsabilità civile, per negligenza o errori professionali che, in qualità di prestatore d'opera intellettuale, può subire o provocare a terzi, provvedendo personalmente alla stipula di una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila,00), sollevando così il Committente da ogni responsabilità.

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto e temporaneo impedimento del R.S.P.P. a svolgere l'attività oggetto del presente contratto

È fatto divieto di cessione del presente contratto. Nel caso in cui il R.S.P.P. dovesse trovarsi nell'impedimento motivato a svolgere l'attività oggetto del presente contratto, lo stesso potrà delegare un collega di sua fiducia, previa accettazione scritta da parte del Committente.



Art. 9 – Antiriciclaggio

Il Committente dichiara di essere stato informato che il R.S.P.P. è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90) e, in particolare, a procedere all'adeguata verifica della Clientela, alla conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette.

Si fa presente che, in attuazione di quanto stabilito dal nuovo testo dell'art. 18, co. 2, del d.lgs. n. 231/2007, il R.S.P.P. assolve gli obblighi di identificazione e di verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo prima del conferimento dell'incarico avente ad oggetto la prestazione professionale.

Art. 10 – Interessi di mora

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente art. 5), saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.


Art. 11 – Ritardo dei pagamenti e risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa)

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente in base al presente contratto si sia protratto per oltre 60 giorni rispetto al termine pattuito, il R.S.P.P., ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Committente, con lettera raccomandata A/R o P.E.C. tale decisione.

In tale caso, il R.S.P.P. si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Committente.

Art. 12 – Risoluzione del Committente e recesso del R.S.P.P.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione, a suo insindacabile giudizio. In tal caso il Committente



sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute e a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta. Il R.S.P.P. può recedere dal contratto per giusta causa, ovvero qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga venuto meno il rapporto fiduciario con il Cliente. Qualora il R.S.P.P. intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con preavviso di almeno un mese. A seguito di tale manifestazione al R.S.P.P. dovrà, in ogni caso, essere corrisposto un importo commisurato al periodo e al tipo di attività da egli effettivamente svolta. La volontà di esercitare il diritto di recedere dal contratto deve essere comunicata dal R.S.P.P. per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o P.E.C. in modo da non recare pregiudizio al Committente. Il suddetto diritto decorrerà dal trentesimo giorno dal ricevimento da parte del Committente della comunicazione inviata dal R.S.P.P.

Art. 13 – Clausola di Mediazione e Arbitrato


Il Committente e il R.S.P.P. convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione da parte dell'Organismo di Mediazione Aequitas ADR con sede in Bari alla Via Putignani, n. 12/A, C.F./P.IVA IT10426520010. Il Committente e il R.S.P.P. si impegnano a ricorrere alla Procedura di Mediazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Mediazione la risoluzione della controversia con un arbitrato rituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto/secondo equità

Art. 14 – Registrazione

Essendo i compensi previsti dal presente contratto soggetti a I.V.A., l'eventuale registrazione in caso d'uso deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.

Art. 16) Domicilio

Per gli effetti della presente, il Committente e il R.S.P.P. eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.



Art. 17) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, alla normativa vigente in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

Bari, 01/01/2024

Il R.S.P.P.


Ing. Stefano De Matteis



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

A.P.P.C.

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, si accettano espressamente i seguenti articoli: Art. 3 – Diritto e obblighi del Committente e gestione dei dati, Art. 5 – Compensi, spese e contributi, Art. 10 – Interessi di mora, Art. 11 – Ritardo dei pagamenti e risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa), Art. 12 – Risoluzione del Committente e recesso del R.S.P.P., Art. 13 – Clausola di Mediazione e Arbitrato.

Il R.S.P.P.

Ing. Stefano De Matteis



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

A.P.P.C.

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi

